



Consiglio Regionale della Calabria

**EMENDAMENTO INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE 115/X**

“Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, rubricata “Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali”.

Relazione Descrittiva

Il presente emendamento interamente sostitutivo della Proposta di Legge 115/X nasce dalla necessità di revisionare e aggiornare la Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 41, rubricata “*Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali*”, per come di seguito meglio si descrive:

- a. Viene fatto esplicito richiamo alla Legge 20 luglio 2004, n.189, recante “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*”.
- b. Si evidenzia che, in base alla normativa vigente in materia, è il Ministero della Salute ad avere competenza esclusiva riguardo gli animali d’affezione e alla lotta al randagismo, e non come previsto dalla Legge Regionale, il Ministero dell’Ambiente o quello per le Politiche Agricole.
- c. Il riconoscimento delle Associazioni Protezionistiche non rientra più tra le competenze del Presidente della Repubblica, ma tra quelle delle Prefetture, in funzione delle attribuzioni loro delegate, infatti, è il Prefetto che rilascia la licenza di guardia particolare giurata, ai soggetti proposti che hanno i requisiti prescritti dal R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S. - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - e dal R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento del T.U.L.P.S.), mediante emissione di proprio decreto.

SEGRETARIO QUESTORE

On. Giuseppe Neri

Relazione Tecnico Finanziaria

Il presente emendamento interamente sostitutivo della proposta di legge 115/X non genera nuovi, né maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione in quanto si prefigge esclusivamente di modificare le modalità di attribuzione del codice di riconoscimento dell'animale iscritto nell'Anagrafe degli animali di affezione; modalità che prima comportavano l'impressione sull'animale del suddetto codice attraverso un tatuaggio ed oggi sono invece sostituite con l'inserimento di un microchip. La spesa per l'inserimento del suddetto microchip è a totale carico del privato, proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, e non comporta, pertanto, alcuna spesa a carico del bilancio della Regione.

Le altre disposizioni normative riportate nell'articolato hanno carattere meramente ordinamentale e quindi non comportano nuove, né maggiori spese per la finanza regionale.

SEGRETARIO QUESTORE

On. Giuseppe Veri

Art. 1

(Modifica al titolo della L.R. n. 41/90)

1. Il titolo della legge regionale n. 41/90 è così modificato: **“Istituzione anagrafe degli animali d'affezione, prevenzione randagismo e protezione degli animali”**.

Art. 2

(Modifica del comma 1) dell'articolo 1 della L.R. 41/90)

1. Al comma 1) dell'art. 1 della legge regionale 41/90 si sostituiscono le parole: *“istituisce l'anagrafe canina”* con le parole: **“istituisce l'anagrafe degli animali d'affezione”**.

Art. 3

(Modifica della lettera a) del comma 1) dell'articolo 2 della L.R. 41/90)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 dopo la parola **“dei cani”** è aggiunta **“o di altri animali di affezione”**.

Art. 4

(Modifica della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 41/90 e aggiunta del comma 3 all'art. 3 della L.R. 41/90)

1. la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 è così interamente modificata: **“provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni ogni sei mesi copia dell'anagrafe stessa;”**

2. la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è così modificata: **“rintraccia ed avverte il proprietario del cane, o di altro animale d'affezione, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto”**.
3. dopo il comma 2 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma: **“La Regione riceve dalle singole ASP i dati relativi all'anagrafe degli animali d'affezione e provvede ad adottare le misure idonee per implementare la Banca dati regionale istituita presso la struttura regionale competente e il suo collegamento con la Banca dati nazionale”**

Art. 5

(Modifica del titolo dell'art. 8 della L.R. 41/90; modifica del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 41/90 e aggiunta del comma 6 all'art. 8 della L.R. 41/90)

1. Il titolo dell'art. 8 è modificato con il seguente: **“Anagrafe degli animali d'affezione”**.
2. Il comma 1 dell'art. 8 è così modificato: **“In tutto il territorio regionale presso ogni ASP è istituita l'anagrafe degli animali d'affezione informatizzata alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale contestualmente all'applicazione del microchip elettronico. L'iscrizione deve avvenire entro il termine di due mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.”**
3. Al comma 3 e al comma 4 dell'art 8 la parola **“cane”** viene sostituita con le parole **“animale d'affezione”**.
4. Dopo il comma 5 dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma: **“Il proprietario o il detentore di un animale d'affezione provvede, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip”**.

Art. 6

(Modifica dell'art. 9 della L.R. 41/90)

1. L'art. 9 è sostituito integralmente dal seguente: **“L'animale d'affezione iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento assegnato dal Ministero della Salute. Tale codice è impresso mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico.**
2. **Il microchip è applicato a cura dei veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe degli animali d'affezione**

regionale, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, alla verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione del proprietario sugli obblighi di legge.

3. Ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina non dovrà essere applicato il microchip”.

4. I dati concernenti gli animali di affezione iscritti al l'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

Art. 7

(Modifica del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 41/90)

1. al comma 1 dell'art. 10 è sostituita la parola “del cane” con le parole “dell'animale d'affezione” e dopo la parola “... dell'animale.” è aggiunta la seguente frase: “E' vietata la vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di animali di affezione non identificati e registrati, nonché di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe degli animali d'affezione regionale”.
2. Al comma 3 dell'art. 10 la parola “il cane” è sostituita dalle parole “ l'animale d'affezione”.
3. Al comma 4 dell'art. 10 le parole “ai cani” sono sostituite con le parole “agli animali di affezione” e la parola “anagrafe canina” è sostituita con la parola “anagrafe degli animali di affezione”.

Art. 8

(Modifica dei comma 1; 2; 4 e 8 dell'art. 12 della L.R. 41/90)

1. Il comma 1 dell'art. 12 è così modificato: dopo la parola “i cani” è aggiunta la parola “ e gli altri animali di affezione” dopo la parola “tatuati” è aggiunta la frase “o con microchip elettronico”.
2. Il comma 2 dell'art. 12 è così modificato: dopo la parola “i cani” è aggiunta la parola “e gli altri animali d'affezione” dopo la parola “tatuati” è aggiunta la frase “o privi di microchip elettronico”.
3. Il comma 4 dell'art. 12 è così modificato: dopo la parola “detentore” è aggiunta la frase “o in caso non sia possibile identificarne questo, dal Comune nel quale territorio viene rinvenuto l'animale”.

4. Il comma 6 dell'art. 12 è così modificato: dopo la parola "*i cani*" è aggiunta la parola " **e gli altri animali di affezione**".
5. Il comma 8 dell'art.12 è così modificato: dopo la frase Legge "*L. n.281/91*" è aggiunta la frase "**e il comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. n. 26/2014.**"
6. Il comma 10 dell'art. 12 è così modificato dopo le parole "*dell'esistenza di cani*" sono aggiunte le parole " **o di altri animali di affezione**".

Art. 9

(Modifica del comma 1; modifica della lettera a) e della lettera c) del comma 2 e abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 41/90)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 le parole "*e della legge 281/91*" sono sostituite dalle parole "**della legge 281/1991 e della legge 189/2004**".
2. Al comma 2, lett. a) dell'articolo 17 le parole "*del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole (ex Ministero Agricoltura e Foreste)*" sono sostituite dalle parole "**del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.**"
3. La lett. b) del comma 2 dell'articolo 17 è interamente abrogata.
4. La lett. c) del comma 2 dell'articolo 17 è così modificata: "**le associazioni di protezione animali che risultano già iscritte, in conformità alle disposizioni pregresse, all'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui alla presente legge conserveranno il diritto alla nomina dei loro associati a guardie zoofile. Il tutto a condizione che venga depositata presso il dipartimento competente la documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento da parte del Ministero della Salute dell'associazione stessa**".

Art. 10

(modifica del comma 1 art. 19 della L.R. 41/90)

1. Al comma 1 dell'art.19 le parole "*il proprio cane all'anagrafe canina*" vengono sostituite dalle parole "**il proprio animale d'affezione alla relativa anagrafe**".

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

SEGRETARIO QUESTORE

On. Giuseppe Neri

